



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

* * * * *

Medaglia di bronzo al Valor Civile

COMUNE DI ITRI
PROT. 0010328

DEL. 13/06/2025
ORA 09:55

ORDINANZA N. 16

OGGETTO: Ordinanza ex art. 54 comma 4 TUEL n. 267/2000 e s. m. i., divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine.

IL SINDACO

Premesso che l'Associazione culturale "DEEP EVENTI" ha organizzato per il giorno 14 giugno 2025 la "FESTA DELL'ASPARAGO SELVATICO", inserita nella Delibera n.1 del 12.06.2025 di concessione del patrocinio oneroso per la realizzazione del predetto evento;

Considerato che, in concomitanza con manifestazioni aperte al pubblico e di festeggiamento, è tradizionalmente diffusa l'abitudine di consumare in luoghi aperti bevande normalmente contenute in lattine/bottiglie di vetro, che vengono poi abbandonate, con la conseguenza di possibili rischi per l'incolumità pubblica da uso improprio delle bottiglie, e dalla presenza di cocci di vetro su strade e marciapiedi;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica, vietando dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione nel giorno 14 giugno 2025 la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi che esercitano somministrazione di alimenti e bevande, nonché degli esercizi commerciali ed artigianali siti nel centro urbano del Comune di Itri, ed altresì per la somministrazione in loco da parte degli operatori commerciali che partecipano alla manifestazione;

Richiamata la circolare del Ministero nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 in materia di safety e security nei casi di manifestazioni che prevedono assembramenti di persone, le successive direttive del Gabinetto dello stesso Ministero n. 11001/110(10) Uff. II del 28.07.2017 e N. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018, nonché le varie note fatte pervenire dalla Questura e dalla Prefettura di Latina riguardanti le azioni da porre in essere in materia di sicurezza e di safety, in occasione di manifestazioni che prevedono affollamento nelle piazze e nelle strade;

Considerato che l'art. 54 comma 4 TUEL n. 267/2000, così come modificato dall'art.6 del D.L. 23.05.2008 n.92 dispone: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

Dato atto, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità, il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Vista:

- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;

ORDINA IL DIVIETO

Dalle ore 18.00 del 14.06.2025 e fino alle ore 01.00:

- ✓ della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi che esercitano somministrazione di alimenti e bevande, nonché degli esercizi commerciali ed artigianali siti nel centro urbano del Comune di Itri, ed altresì per la somministrazione in loco da parte degli operatori commerciali che partecipano alla manifestazione, precisando che tale divieto non si applica ai pubblici esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente;
- ✓ Dell'abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico, con particolare riferimento a quelle sopracitate;

DISPONE

- pertanto che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi (per asporto) e degli operatori commerciali che partecipano alla manifestazione, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;
- che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Itri e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza;
- che il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comuni di Itri e all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

- che qualora il pubblico esercizio, voglia comunque servire il vetro, diventa immediatamente responsabile di ogni asporto vietato dalla presente.
- che in caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

DEMANDA

alle forze dell'ordine e al Comando Polizia Locale l'osservanza della presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio.

**IL SINDACO**
Dott. Andrea Di Biase